Il nuovo contratto scuola





ASPETTI RETRIBUTIVI

La parte prevalente degli aumenti retributivi è stata già attribuita con l'anticipazione contrattuale dello scorso dicembre 2022

> RPD (retribuzione professionale docente), CIA (compenso individuale accessorio e indennità DSGA

Con la firma definitiva del CCNL viene distribuita la parte residuale delle risorse che, per il personale docente e ATA della scuola, consiste in un incremento della RPD per i docenti (mediamente 13 euro mensili), del CIA per gli ATA (mediamente 6 euro mensili) nonché dell'indennità dei DSGA (65 euro mensili) con i relativi arretrati da gennaio 2022.

Una non valorizzazione della professionalità di tutti i lavoratori della scuola, con aumenti che non coprono la perdita di potere d'acquisto che negli ultimi dieci anni è stata di 7 punti, con un crollo pesantissimo nel 2022.

> Incremento retribuzioni ore aggiuntive

Fissato un incremento del 10% delle retribuzioni delle ore aggiuntive per i docenti e ATA finanziato con il FMOF.

Sono stati aumentati gli importi relativi alle prestazioni aggiuntive senza ampliare i fondi disponibili. L'effetto immediato che si determinerà è una riduzione di ore per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive o l'eliminazione di alcune di esse.



ASPETTI RETRIBUTIVI

Docenti e ATA in servizio nel 2022/23: una tantum di 63 e 44 euro anche per i supplenti

- Il Contratto prevede un compenso che sarà erogato al personale docente e ATA "una tantum" perché non corrisponde a nessuna mansione particolare svolta: spetta dunque ai docenti con contratto al 31 agosto 2023 o 30 giugno 2023.
- Una tantum da miseria che in relazione al personale docente corrisponde a 0,17 centesimi al giorno e per il personale ata a 0,12 centesimi al giorno.

Posizioni economiche ATA

• Vengono innalzati di 100 euro e di 200 euro gli importi annuali rispettivamente della prima e della seconda posizione economica del personale ATA. La decorrenza dei nuovi importi è dal mese di maggio 2023 (ovvero dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione).

A fronte dell'aumento dei carichi di lavoro per il personale ata le posizioni economiche vengono aumentate con cifre che non coprono neanche un caffè giornaliero.



ASPETTI RETRIBUTIVI

Trasparenza:

art.30 comma 10 lettera B3 «sono oggetto di informativa le attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito»

Viene meno un principio di trasparenza nella contrattazione integrativa, con l'impossibilità di verificare l'accentramento delle funzioni in poche persone.

I sindacati firmatari legittimano lo strapotere dei dirigenti scolastici, creando di fatto un sistema di distribuzione delle risorse che favorisce la creazione di sistemi di potere attraverso l'elargizione del fondo di istituto ai collaboratori più stretti.

MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE

I vincoli triennali entrano nel contratto

Il vincolo triennale di permanenza nella sede di assunzione viene recepita dal nuovo CCNL, con le seguenti deroghe:

- sovrannumero e esubero,
- disabilità personale o assistenza a familiare.
- genitori con figli fino a 12 anni e caregiver, che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.

I sindacati firmatari abdicano definitivamente ai vincoli triennali, esprimendo con chiarezza la loro posizione politica di contrarietà alla libera circolazione dei docenti su tutto il territorio nazionale. Un vincolo «razzista» imposto ai lavoratori del Sud che aspirano a ricongiungersi ai propri cari o ritornare nella propria terra, con deroghe che riguardano solo il 20% dei lavoratori e stabiliscono una differenziazione tra tipologie di «ricongiungimenti familiari»



NORME SPECIFICHE PER I DOCENTI

Attività funzionali anche a distanza

Con il nuovo CCNL è stata introdotta la possibilità di svolgere le attività funzionali all'insegnamento anche a distanza, purché NON comportino deliberazioni. Da precisare che tale principio vale anche per le due ore di programmazione dei docenti di scuola primaria. Spetterà ai Regolamenti di istituto stabilire quali attività coinvolgere e in quali circostanze.

Anziché normare per «tutti» con chiarezza quali attività possono essere svolte a distanza, si rimanda tutto al singolo regolamento d'istituto, quindi ai Dirigenti Scolastici (non coinvolgendo in alcun modo il collegio docenti), creando diversità tra scuola e scuola.

Gli incontri dei GLO rientrano nelle 40 ore

Si stabilisce che i GLO siano programmati secondo criteri definiti dal collegio dei docenti, per cui rientrano nelle 40 ore annue previsto per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse. Si precisa inoltre che tali ore non possono rientrare nelle ore dedicate alle lezioni.

Aumentano i carichi di lavoro del personale docente, inserendo una ulteriore attività tra quelle funzionali all'insegnamento, ma a parità di stipendio.



NORME SPECIFICHE PER I DOCENTI

Formazione

L'art. 36 comma 7 prevede Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78.

L'art. 44 comma 4 stabilisce che le ore residue rispetto alle 40 di collegi e rapporti con le famiglie e alle 40 di consigli di classe, interclasse, intersezione e GLO, sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

Ciò significa che i collegi possono mantenere la loro autonomia nel votare in favore o contro attività di formazione proposte dal DS.

Le attività di formazione che sforino rispetto alle 40+40 ore, andranno retribuite con il FMOF.



Supplenti al 30 giugno/31 agosto: 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari

- In base all'art. 35 comma 12 del nuovo testo riguarda il personale supplente con contratto al **30 giugno/31 agosto** potrà usufruire dei 3 giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari documentati **anche mediante autocertificazione**.
- Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
- Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato non annuale (contratto non al 30 giugno/31 agosto) sono, invece, attribuiti permessi **non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico**, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

Una norma di civiltà contenuta in tutte le nostre piattaforme contrattuali, mentre l'equiparazione non avviene in relazione a malattie, ferie ed altre tipologie di diritti che restano riservati solo al personale a tempo indeterminato o al personale supplente al 31 agosto (si veda la Carta docente che, solo per l'A.S. 2023/24 viene erogata ai supplenti con contratto al 31 agosto ma non a coloro che hanno il contratto al 30 giugno)



> Congedo di paternità obbligatorio

Con il nuovo CCNL tale congedo viene previsto anche per il personale della scuola. Si tratta di dieci giorni lavorativi, che possono essere fruiti tra i due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita.

Viene recepito quanto previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92 che ha istituito un congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che valeva per tutto il pubblico impiego ma non per la scuola in virtù della «dimenticanza» dei sindacati firmatari.

> Termine di preavviso del congedo parentale

Il nuovo CCNL riduce il termine con cui inoltrare la richiesta di congedo parentale: da 15 a **5 giorni**.

Viene semplicemente recepito quanto già previsto dall'art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 80/2015 e che nel precedente contratto non era presente per la «dimenticanza» dei sindacati firmatari.



I docenti di ruolo possono accettare supplenza annuale su posto intero anche su sostegno e altre classi di concorso

L'art 47 per i docenti (ex art 36) e l'art. 70 per gli Ata (ex art.59) prevedono che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato solo su posto intero.

Il contratto risulta peggiorativo perché non sarà più garantito l'attuale diritto di poter accettare incarichi annuali su spezzoni orario.



Procedimenti disciplinari

Nessuna novità sui procedimenti disciplinari, che rappresenta un aspetto molto importante a garanzia dei diritti del personale della scuola. Pur essendo chiaro che il Dirigente scolastico non può svolgere, allo stesso tempo, la funzione «pubblico ministero» e «giudice», i sindacati firmatari hanno rinviato la discussione su questo tema.



PERSONALE ATA

Il nuovo Allegato A – oltre a prevedere l'assistenza igienico-sanitaria agli alunni diversamente abili, dispone che nelle mansioni ordinarie del collaboratore scolastico rientra a pieno titolo anche l'assistenza a tutti gli alunni nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Aumentano le mansioni e i profili di responsabilità. In relazione agli alunni diversamente abili non è più richiesta una specifica formazione e l'incentivazione economica non si comprende se sia riservata solo al nuovo profilo di «operatore scolastico». Con questa norma si colpiscono duramente gli assistenti igienico-sanitari con il conseguente taglio delle richieste delle scuole in relazione alla loro professionalità.

INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA

Secondo l'art. 54 comma 3 del CCNL 2019/21 l'attribuzione degli incarichi è effettuata dal Dirigente Scolastico su proposta del DSGA, previo il solo confronto. Tale incarico non può essere rifiutato dal personale ATA e diventa obbligatorio.

Nel precedente contratto i criteri di attribuzione degli incarichi specifici venivano definiti in contrattazione di istituto. Inoltre, nel precedente contratto, la scuola procedeva con l'acquisizione della disponibilità da parte del personale interessato grazie alla pubblicazione di apposito bando interno.

Con questo articolo il personale ATA è alla totale mercè di Dirigenti Scolastici e DSGA, basta pensare che gli incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento con atto scritto e motivato.



AREA DEGLI OPERATORI

È stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in 4 aree:

- Area dei collaboratori;
- Area degli operatori;
- Area degli assistenti;
- Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Per ciascuna area sono stati ridefiniti e aggiornati i profili professionali nonché i titoli di accesso.

Viene istituita l'Area degli Operatori i quali, oltre ai compiti spettanti ai collaboratori scolastici, si occuperanno in particolare dell'assistenza non specialistica agli alunni con disabilità, alla collaborazione con i docenti e al supporto ai servizi amministrativi e tecnici.

Il contratto non chiarisce in nessun punto in cosa consista questa nuova mansione di collaborazione con i docenti (attività che svolgono quotidianamente i collaboratori scolastici in tutte le scuole) e di supporto all'amministrazione.



CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

Con il prossimo aggiornamento delle graduatorie ATA per accedere all'area degli operatori (compreso l'operatore scolastico), all'area degli assistenti e all'area dei funzionari ad elevata qualificazione sarà necessaria la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Le organizzazioni firmatarie avviano il solito «commercio» di titoli sulla pelle di chi aspira ad entrate nella scuola come personale ATA. In particolare la FLC CGIL, ma velocemente si attiveranno anche gli altri sindacati, ha avviato corsi a pagamento (80/100/150 euro) per acquisire questo titolo. Siamo dinanzi ad un conflitto di interessi pesantissimo, con organizzazioni sindacali che diventano enti erogatori di servizi/certificazioni e impongono l'obbligatorietà nei contratti delle certificazioni che loro stessi rilasciano.